

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TFN – Sezione Tesseramenti  
(2016/2017)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 12/TFNT – RIUNIONE DEL 23.11.2016**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno giovedì 3 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidenti**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Francesca Rinaldi, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del sig. Salvatore Floriddia.

Reclamo 024 - RAFFAELLI MATTEO/A.S.D. G.C. CAPEZZANO PIANORE  
(apocrifia di firma)

Propone reclamo innanzi alla **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** il calciatore Raffaelli Matteo chiedendo l'annullamento del tesseramento in favore della C.G.C. Capezzano Pianore 1959 ASD, dal momento che non ha provveduto a firmare alcun tesseramento; società cedente risulta essere la ASD Camaiore Calcio.

Allegato al ricorso vi è copia del documento d'identità del calciatore, rilasciato in data antecedente al contestato vincolo, da poter utilizzare per le valutazioni del caso.

Risulta notiziata la sola società cessionaria, ossia la ASD C.G.C. Capezzano Pianore 1959, che propone delle proprie controdeduzioni dichiarandosi, in ogni caso, pronta a svincolare il calciatore nel prossimo ed imminente periodo.

Allegata vi è la tassa di reclamo.

**Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti**

nel valutare il ricorso e la documentazione acquisita evidenzia che non risulta notiziata la società cedente, ASD Camaiore Calcio, che avrebbe provveduto alla compilazione e consegna del modulo di trasferimento alla cessionaria.

A più riprese l'adito Tribunale ha sempre manifestato il proprio convincimento come, anche nel caso di specie, vanno notiziate entrambe le società al fine di costituire validamente il contraddittorio e consentire ad ogni parte il diritto di replica, seppure nelle forme e modi previsti.

Agli atti non vi è prova di tale iniziativa ex art. 33 co1 C.G.S.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti dichiara improcedibile il ricorso proposto dal calciatore Raffaelli Matteo.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti**  
Avv. Andrea Annunziata

**Publicato in Roma, il 30 novembre 2016**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio